

XVI legislatura

**A.S. 2157:**

**"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004"**

Luglio 2010  
n. 32



servizio del bilancio  
del Senato

elementi di  
documentazione

## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Ha collaborato il dott. Dario Pezzati nell'ambito di uno  
stage di studio presso il Servizio Bilancio del Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Il presente disegno di legge autorizza la ratifica della convenzione stipulata tra l'Italia e l'Azerbaijan a Baku il 21 luglio 2004, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il provvedimento si inserisce nella vasta rete di convenzioni atte a rimuovere la doppia tassazione internazionale in un generale disegno di rafforzamento della competitività delle imprese italiane nei mercati di riferimento.

Da una prospettiva soggettiva, la sfera d'applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. La sfera oggettiva investe sia le imposte sul reddito che quelle sul patrimonio (per l'Italia queste ultime hanno solo una valenza eventuale e prospettica<sup>1</sup>, non per l'Azerbaijan); per l'Italia nello specifico si individuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, Irpef, Ires (ancora indicato come Irpeg nel testo originale) e Irap. La formulazione tecnica del patto ricalca sostanzialmente lo schema generale redatto in sede OCSE.

Le valutazioni di natura finanziarie presenti in RT sono state effettuate sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2007 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2008). Il documento, dopo la disamina delle singole tipologie di reddito meritevoli d'approfondimento da una prospettiva finanziaria, conclude che, stante il numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti nell'altro Stato contraente, «l'impatto complessivo

---

<sup>1</sup> Nel Protocollo Convenzionale figura una clausola in base alla quale, in caso di successiva reintroduzione di tali imposte nel sistema tributario italiano, la Convenzione si applicherebbe anche ad esse.

delle disposizioni relative alla presente Convenzione non darebbe luogo a significative variazioni di gettito in conseguenza della sua applicazione».

Tutte le valutazioni circa i riflessi fiscali della Convenzione, specificati per ogni singolo articolo, conducono infatti a modifiche trascurabili di gettito, non ingenerando quindi necessità di copertura. La RT, argomentando tale tesi, assume come normativa previgente, ai fini dell'analisi differenziale d'impatto, in parte la Convenzione pattizia tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche<sup>2</sup>, in parte le disposizioni del TUIR e del D.P.R. n. 600 del 1973 (limitatamente alla disciplina di diritto tributario internazionale).

Si provvede di seguito a commentare le considerazioni di cui alla RT per i singoli articoli oggetto della Convenzione.

L'articolo 7, concernente gli utili d'impresa, stabilisce che tali flussi reddituali siano imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che essi non siano in una qualche entità riferibili ad una stabile organizzazione situata nell'altro Stato. In questo caso, e nella misura in cui sono ad essa attribuibili, ricadono nella sfera impositiva del paese ove tale stabile organizzazione è ubicata. Alla determinazione della base imponibile concorrono le spese di cui al paragrafo 3 (direzione, spese generali), considerando la stabile organizzazione come un'entità figurativamente autonoma dall'impresa madre (paragrafo 2). Il concetto di stabile organizzazione è

---

<sup>2</sup> Ratificata con legge n. 311 del 1988.

separatamente qualificato nell'articolo 5, dove figura un'elencazione positiva (paragrafo 2) e negativa (paragrafo 3) della fattispecie. Tale disposizione rileva, oltre che per gli utili d'impresa, anche per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 22, cui si rinvia per una disamina specifica.

**La RT** attribuisce all'articolo 7 - da osservarsi congiuntamente col richiamato articolo 5 - un impatto finanziario nullo. Richiama poi una particolare casistica che, essendo prima sottoposta alla legislazione tributaria italiana, avrebbe potuto determinare teoricamente una perdita di gettito, che, stando alla documentazione consultata, non sussiste. Si tratta dei compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dell'altro Stato, e corrisposti dallo stesso altro Stato, da soggetti o stabili organizzazioni in esso residenti. Il combinato disposto degli articoli 23 e 25 del TUIR attribuiva allo Stato di effettuazione di suddette prestazioni la potestà impositiva su tali redditi, anche se qualificati dal soggetto non residente come redditi d'impresa. Colmerebbe, in altri termini, la lacuna regolamentare di cui all'articolo 9 della previgente Convenzione URSS, laddove si qualificavano come imponibili nello Stato dove avevano luogo, le prestazioni effettuate da una *persona fisica* residente nell'altro Stato contraente e remunerate da o a nome di un datore di lavoro residente nell'altro Stato.

**Al riguardo**, si osserva come nelle considerazioni della RT non vi sia menzione degli utili specularmente conseguiti da stabili organizzazioni italiane in territorio azero. La figura giuridica precedente alla stabile organizzazione nella previgente convenzione pattizia era la "rappresentanza permanente", di cui all'articolo 4 di detta convenzione. Pur mutuando la preesistente definizione di "sede fissa di affari", il modello Ocse enumera una serie di fattispecie che qualificano in modo non del tutto sovrapponibile i due concetti, lasciando intendere che la medesima casistica possa ricadere, nei due scenari normativi, in due diverse discipline. In effetti, la precedente convenzione annoverava tra le casistiche per le quali era esclusa la figura della "rappresentanza permanente", le fattispecie inerenti la progettazione connessa ai lavori di costruzione, di ingegneria, di sperimentazione di campioni di merci, di macchinari, attrezzature, nonché di assistenza tecnica ai macchinari ed alle attrezzature. Appare rilevante, in questo senso, che la presenza italiana sul territorio azero riguardi soprattutto aziende impegnate nel settore delle infrastrutture, specialmente petrolifere<sup>3</sup>, e significative opportunità di investimento sono state rilevate ancora nei settori dei macchinari ed attrezzature per l'industria petrolifera e il gas e nella produzione di macchinari per l'industria chimica e petrolchimica.

Si sottolinea altresì come fosse anche prevista un'esenzione assoluta da imposizione alla fonte per «i redditi che una persona residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di attività di cantieri di costruzione o di montaggio svolta nell'altro Stato

---

<sup>3</sup> Come si evince dalla *Nota Congiunturale dell'Azerbaijan*, pubblicata dall'ICE, giugno 2009.

contraente.....[.....].....nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 36 mesi». Se, come sembra, alcune casistiche derogatorie della Convenzione URSS sono ora idonee a ricadere nella definizione di stabile organizzazione, con la conseguenza che i redditi ad esse riferibili confluirebbero nella base imponibile dello Stato estero, in cui esse insistono, un punto su cui occorrerebbero maggiori informazioni è se possa verificarsi perdita di gettito a danno dell'Erario italiano alla luce di questa circostanza.

Con riferimento poi alla circostanza richiamata in RT circa la non tassabilità in Italia di «compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni *artistiche*...[....]...effettuate per loro conto nel territorio dello Stato», si rinvia al relativo articolo 17.

I dividendi (articolo 10) pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, fatta salva la possibilità per lo Stato dal quale essi fuoriescono di tassarne l'ammontare lordo nella misura massima del 10% e sempre che la persona che percepisce i dividendi ne sia l'effettivo beneficiario. Qualora però, essi siano riconducibili ad una stabile organizzazione o ad una base fissa (vedi *infra*) condotta nello stesso Stato dall'effettivo beneficiario residente nell'altro Stato, il *plafond* decade e lo Stato alla fonte può tassarli in conformità alla propria legislazione (paragrafo 4)<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> I flussi confluiscono nei profitti della stabile organizzazione se pagati in virtù di partecipazioni facenti parte del patrimonio di detta organizzazione o se effettivamente connesse ad essa. Ogni intento elusivo che si concreti nel mero trasferimento di partecipazioni per sfruttare un miglior trattamento fiscale viene a cadere oltre che per le misure antiabusive domestiche, per la necessità di poter rilevare un'effettiva connessione con il *business* condotto dalla stabile organizzazione (*OECD Commentary*, trad.).

**La RT** evidenzia come, rispetto alla previgente Convenzione pattizia, l'aliquota massima di imposizione alla fonte sia passata dal 15 (vedi articolo 8, paragrafo 1, Convenzione URSS) al 10 per cento, di qui riducendo il gettito originatosi dai flussi di dividendi diretti in Azerbaigian (definiti d'importo irrilevante e quindi omessi nella quantificazione) e diminuendo, altresì, il credito d'imposta opponibile dagli azionisti italiani al fisco italiano per le tasse assolte in Azerbaigian sulle partecipazioni ivi detenute.

**Al riguardo**, la RT sembra trascurare la circostanza che, alla luce del paragrafo 4 della presente Convenzione, potrebbe esserci un consistente assorbimento di materia imponibile da parte dello Stato da cui provengono i dividendi: infatti, appurato il nesso con la stabile organizzazione o la base fissa, essi ricadrebbero senza soglia alcuna nel perimetro impositivo dello Stato alla fonte, pregiudicando le entrate dello Stato di residenza del percettore. Il tutto va ponderato in considerazione della fitta presenza imprenditoriale italiana sul territorio azero, di cui la RT non sembra dar conto.

Gli interessi (articolo 11) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, salva ancora la possibilità per lo Stato della fonte di tassarne l'ammontare lordo nella misura massima del 10% e sempre che il percettore ne sia l'effettivo beneficiario. Tale facoltà decade qualora:



- una delle due parti sia uno Stato contraente o una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o un suo ente locale o la banca centrale di detti Stati, ovvero il debito sia da essi garantito;
- gli interessi si riferiscano a prestiti approvati dal Governo dello Stato contraente di cui il debitore è residente;
- gli interessi si riferiscano a prestiti contratti in seguito alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche ad un'impresa dell'altro Stato contraente.

Parallelamente poi a quanto visto per i dividendi, i flussi d'interessi percepiti da un soggetto residente in uno Stato che detenga però una stabile organizzazione o una base fissa nell'altro Stato, cui il credito generatore degli interessi sia ricollegabile<sup>5</sup>, sono imponibili senza alcuna restrizione dallo Stato dal quale provengono. Sullo stesso concetto di "provenienza" interviene inoltre il Paragrafo 6, allorché identifica come ugualmente provenienti dallo Stato dove la sede fissa d'affari è ubicata, qualora i crediti da cui scaturiscono tali flussi siano stati contratti per le necessità dei medesimi istituti, malgrado il debitore, detentore di tali sedi fisse, sia situato nell'altro Stato<sup>6</sup>;

---

<sup>5</sup> È questa la c.d. "forza attrattiva della stabile organizzazione", che dispensa lo Stato ove essa è situata dall'attenersi ai limiti impositivi disposti nel Trattato, qualora l'interesse venga corrisposto in virtù di posizioni creditorie integranti gli *asset* della stabile organizzazione o comunque ad essa effettivamente connesse, con la conseguenza che esso sarà tassabile come parte dei profitti della stabile organizzazione ivi detenuta dal beneficiario. (OECD Commentary, trad.)

<sup>6</sup> OECD Commentary: «Il paragrafo sancisce il principio che lo Stato dal quale sorgono gli interessi sia lo Stato del quale il debitore è residente. Fornisce, tuttavia, un'eccezione alla regola, nel caso di prestiti che producono interessi che abbiano una chiara connessione economica con una stabile organizzazione detenuta dal pagatore degli interessi nell'altro Stato contraente. Se il debito è stato contratto per esigenze della detta stabile organizzazione, che ne sopporta anche gli oneri, il paragrafo localizza la fonte degli interessi nello Stato ove l'organizzazione è situata, tralasciando il luogo di residenza del detentore della stessa, anche se esso risiede in un terzo stato. » (Trad.)

provenienti, e quindi tassabili alla fonte come nel caso generale. L'ultimo Paragrafo dispone infine che, se tra le parti sussistono relazioni che alterino l'entità del flusso d'interessi corrisposti al creditore, la disciplina troverà applicazione soltanto sull'ammontare ipoteticamente scevro da tali condizionamenti, lasciando ai due Stati la possibilità di decidere il trattamento fiscale dell'eccedenza artificiosamente creata.

**La RT** definisce "lacunoso e contraddittorio" il testo delle prime due lettere del Paragrafo 3, salvo poi concludere che se le norme investissero interessi corrisposti alla Repubblica azera o il debito relativo fosse da essa garantito, non vi sarebbe alcuna variazione di gettito. In riferimento all'ultima fattispecie del Paragrafo in argomento, la RT si dichiara non in grado di valutare eventuali variazioni di gettito per mancanza di dati. Relativamente al caso generale, menziona i flussi scaturenti da depositi bancari o postali detenuti in Italia da residenti in Azerbaigian, quantificandoli in 16 mila euro e non associando loro alcuna variazione di gettito in funzione della nuova legislazione.

**Al riguardo**, si osserva che dovrebbe essere preso in considerazione un eventuale impatto sul gettito, stante la generale maggiore potestà dello Stato alla fonte, anche sui flussi provenienti dall'Azerbaigian e non solo su quelli ad esso diretti. *In primis*, non v'è quantificazione degli attuali interessi pagati da residenti azeri a residenti italiani e fino ad ora scevri da tassazione presso lo stato

Azero. In secondo luogo, la già richiamata presenza italiana sul territorio, nonché le future opportunità d'investimento, lasciano intendere che molti flussi d'interessi, prima rientranti tra quelli esenti di cui all'articolo 11 della Convenzione URSS, possano ora ricadere nel perimetro della stabile organizzazione o della base fissa, da qui confluendo nell'area impositiva azera come redditi d'impresa del tutto sottratti alla tassazione italiana. Pertanto, non possono escludersi *a priori* situazioni per le quali si vengano a modificare le attuali posizioni fiscali dei contribuenti rispetto agli Stati di residenza, con ciò producendosi variazioni nei flussi finanziari di gettito che non sembrano essere state analizzate in RT.

Infine, il contenuto del Paragrafo 6, visto nella generale *ratio* di preservare la potestà impositiva del paese da dove sostanzialmente provengono i flussi di reddito, conferisce alla stabile organizzazione un ulteriore potere attrattivo nei confronti di tali interessi, riconducendo pagamenti che giacciono geograficamente al di fuori del territorio d'insediamento della stabile organizzazione dentro l'area di tassazione alla fonte; questo comporta una potenziale criticità relativamente a tutti quei debiti nominalmente contratti da imprese residenti ma il cui beneficio economico è collegabile alle appendici insediate in territorio azero.

Su tali aspetti si ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti.

L'articolo 12 della Convenzione dispone che i canoni provenienti da uno Stato contraente e corrisposti ad un residente

dell'altro Stato contraente siano imponibili solo in detto altro Stato - sempre che il percettore sia l'effettivo beneficiario - fatta salva, ancora, la possibilità per lo Stato alla fonte di prelevare un'imposta cui il Trattato pone un massimale in funzione della tipologia di canone (pari al 5% dell'ammontare lordo dei canoni se riferibili all'uso o alla concessione in uso di *software* per computer e brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; al 10% in tutti gli altri casi). Coerentemente con quanto già osservato per dividendi ed interessi, la comprovata connessione dei flussi con il *business* condotto da una stabile organizzazione detenuta dall'effettivo beneficiario vale a far ricadere tali canoni nel perimetro impositivo dello Stato ove la sede fissa è situata (Paragrafo 4), senza alcun *plafond*. Il contenuto dei Paragrafi 5 e 6 si muove parallelamente alle disposizioni di cui ai rispettivi Paragrafi 6 e 7 dell'articolo 11, cui si rimanda.

**La RT** fa menzione della possibilità che i percettori italiani di canoni oppongano (a differenza della precedente disciplina, priva di ritenute alla fonte per questa fattispecie) il credito d'imposta per le ritenute scontate in Azerbaigian, ma tralascia di valutarne gli effetti finanziari, sottolineando ancora che non figurano, per gli anni d'imposta considerati, alcuni flussi in uscita dall'Italia verso residenti azeri.

Al riguardo, e coerentemente con quanto osservato nei precedenti articoli, si rammenta che gli effetti negativi per il gettito andrebbero indagati nella fattispecie opposta a quella contemplata dalla RT, ossia quella inerente i canoni pagati da residenti azeri/stabili organizzazioni a percettori italiani, sebbene sia presumibile che molte casistiche ricadano nelle fattispecie elencate per la ritenuta agevolata, stante la tipologia di business prevalente sul territorio della Repubblica caucasica. Ciò in considerazione del richiamato principio della "forza attrattiva" di cui al Paragrafo 4. In questa, come nelle precedenti disposizioni che richiamano il concetto, va infine debitamente tenuto conto del venir meno del principio di territorialità così come evidenziato nell'articolo 11, Paragrafo 6, e nello stesso articolo 12, Paragrafo 5, nel quale vengono considerati, ai fini della Convenzione, come provenienti dallo Stato ove è situata la stabile organizzazione, i canoni a suo carico pagati dal detentore della stessa. È ragionevole ritenere che tali disposizioni innovino sensibilmente lo scenario normativo previgente, invitando ad analizzare più puntualmente gli effetti di gettito che ne potrebbero scaturire.

L'articolo 13, che disciplina la tassazione dei *capital gains*, innova sensibilmente quanto precedentemente previsto in sede di Convenzione URSS, che non richiamando esplicitamente tali redditi, li lasciava ricadere nella casistica generale dell'articolo 12 e quindi nei rispettivi sistemi normativi, salvo il credito d'imposta per le tasse

assolte all'estero. Vengono infatti distinti nei vari Paragrafi dell'articolo, dalla prospettiva di un residente di uno dei due Stati:

- gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, imponibili nell'altro Stato contraente in cui il bene è situato;
- gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa, imponibili nell'altro Stato ove esse sono situate;
- gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altre quote sociali in società il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati nell'altro Stato contraente, imponibili in detto Stato;
- gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili, imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa;
- ogni altro utile qualificabile come plusvalenza, imponibile solo nello Stato di residenza del percettore.

La novità risiede nell'attribuzione con criterio *soggettivo* piuttosto che oggettivo della potestà impositiva su tali redditi.

**La RT** si concentra sui redditi che fuoriusciranno, alla luce del disposto, dall'area impositiva italiana, in particolare: plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti, non qualificate e non negoziate sui mercati regolamentati; plusvalenze di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,

sempre che esse non siano negoziate in mercati regolamentati; plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci o di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati; plusvalenze su contratti derivati OTC<sup>7</sup>. Non rilevando però alcun importo ascrivibile a dette categorie percepito da residenti azeri, conclude che la norma non limiterà il gettito.

**Al riguardo** appare ragionevole chiedersi se, per quanto concerne le stabili organizzazioni e le basi fisse, la norma apporti novità rispetto alla legislazione previgente, se cioè fosse previsto precedentemente un trattamento fiscale per le alienazioni che interessano i patrimoni di tali istituti. Le disposizioni potrebbero, in tal caso, modificare la potestà impositiva italiana sui beni alienati in Azerbaigian.

Inoltre, resta da capire se il non verificarsi nell'anno di imposta considerato di tali fattispecie fiscalmente rilevanti sia riconducibile ad un fattore meramente congiunturale, dal momento che la RT non fornisce ulteriori indicazioni circa lo *stock* di capitale detenuto cui potrebbero, in futuro, associarsi plusvalenze da liquidazione.

Per quanto riguarda i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, essi sono tassabili, a norma dell'articolo 14, solo nello Stato di residenza del percettore, salvo che costui:

---

<sup>7</sup> I contratti su prodotti derivati OTC (*Over the Counter*) sono quelli conclusi direttamente tra le parti al di fuori di un mercato regolamentato.

- disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa; in questo caso e limitatamente ai redditi ad essa imputabili, la remunerazione è tassabile in tale altro Stato, ovvero
- soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o più periodi che oltrepassino in totale 183 giorni; allora i redditi derivanti dalle attività in detto altro Stato sono ivi tassabili.

**La RT**, pur contemplando una possibile perdita di gettito dovuta all'introduzione delle misure convenzionali, la dichiara «non significativa»; non vi sono, infatti, importi corrisposti a professionisti azeri per prestazioni in Italia e comunque l'eccezione costituita dalla base fissa consentirebbe, nella maggior parte dei casi, di poterli aggredire.

**Al riguardo**, non vi è menzione dei redditi percepiti in Azerbaigian da professionisti italiani, sul cui esito fiscale forse varrebbe la pena di soffermarsi, sia in considerazione della base fissa, per cui valgono le stesse considerazioni fatte in merito alla "forza attrattiva" della stabile organizzazione, sia in considerazione delle fattispecie derogatorie descritte nel Paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione URSS, ora non più applicabili<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Si tratta di remunerazioni esplicitamente escluse dalla potestà impositiva dello Stato d'effettuazione, quali quelle «relative ad attività direttamente connesse ai cantieri di costruzione o di montaggio» o «corrisposte alle persone fisiche inviate, in qualità di tecnici specializzati, nell'altro Stato contraente da una persona residente del primo Stato contraente, nel corso di un anno dalla data di arrivo in detto altro Stato».



I redditi da lavoro subordinato (articolo 15) sono generalmente tassabili laddove la prestazione viene effettuata, a meno che il soggiorno nell'altro Stato del lavoratore sia circoscritto ad un periodo inferiore ai 183 giorni e la sua remunerazione non provenga da un datore di lavoro di tale altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata.

**La RT** non segnala variazioni di gettito, alla luce del permanere del *world-wide principle* sui redditi percepiti da residenti italiani per prestazioni effettuate all'estero<sup>9</sup>.

**Al riguardo**, l'approccio seguito dalla RT non appare metodologicamente condivisibile, per le seguenti ragioni:

1. non viene fornita alcuna indicazione di ordine quantitativo circa l'entità degli importi che, stante la citata non sovrapposibilità della stabile organizzazione con la rappresentanza permanente di cui alla Convenzione URSS, potrebbe ricadere sotto l'area impositiva azera in virtù della lettera c) comma 2 del suddetto articolo 15;
2. nello stesso Trattato previgente si menzionavano alcune figure di lavoro subordinato, descritte nel secondo Paragrafo dell'articolo 9, che sfuggivano in ogni caso alla tassazione nel paese d'effettuazione della prestazione, di modo che la loro riconduzione alla disciplina generale potrebbe produrre una perdita di gettito in relazione al credito di imposta che il

---

<sup>9</sup> In base al quale in linea di principio l'imposta è assolta nel Paese di residenza per i redditi ovunque prodotti.

contribuente italiano potrebbe far valere a fronte dell'imposta assoluta all'estero.

I redditi di artisti e sportivi (articolo 17) sono imponibili nello Stato d'effettuazione delle prestazioni, anche se (Paragrafo 2) il reddito viene corrisposto ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi e sia del tutto scevro dalla presenza di una stabile organizzazione<sup>10</sup>.

**La RT** ritiene ancora una volta trascurabile l'incidenza sul gettito stante l'assenza di importi corrisposti a residenti azeri per prestazioni artistiche o sportive e il persistere della tassazione concorrente sui redditi percepiti in Azerbaigian da artisti e sportivi residenti in Italia, di cui tuttavia non v'è quantificazione alcuna.

**Al riguardo**, andrebbero valutati, in termini di variazioni finanziarie, i redditi prodotti in Azerbaigian da residenti italiani che, con l'introduzione della norma, potrebbero riqualificarsi come materia imponibile azera, quali ad esempio «le remunerazioni derivanti da attività svolte nel corso di manifestazioni artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche che abbiano luogo nel quadro di scambi previsti da Accordi culturali conclusi tra gli Stati contraenti», prima di esclusiva competenza fiscale del paese di residenza del percettore ex articolo 9, Paragrafo 2, lettera f) della precedente Convenzione URSS.

---

<sup>10</sup> *OECD Commentary*, trad.

L'articolo 22 disciplina infine gli altri redditi, attribuendo loro il criterio generale della residenza ai fini della tassazione, a meno che essi non siano riconducibili ad una sede fissa detenuta dal percettore presso lo Stato di produzione dell'introito (Paragrafo 2).

**La RT** ammette che il criterio soggettivo comprometta la potestà impositiva italiana sui redditi da prestazioni occasionali effettuati da residenti azeri sul territorio, ma rileva un importo tanto esiguo da risultare trascurabile.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>